

Publicista N

24 APR. 2003
09 APR. 2003

Reg. al M. 230
IL MESSO



MESSO
ALCANTARA

CITTÀ DI SALEMI

Provincia Regionale di Trapani

VI° SETTORE MANUTENZIONI - UFFICIO PATRIMONIO

(A)

Allegato alla delibera

G.M.
C.C.

N 20

del

8-4-03

Il Segretario Generale

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO COMUNALE DESTINATE A VERDE PUBBLICO E DELLE AREE INCOLTE

PREMESSA: Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana ed al DL.vo 29/10/1999 n° 490. Il Verde urbano si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. - Considerato che nella N.Z.T. ed in tutto il centro urbano, si trovano aree destinate a verde e/o incolte; adiacenti a fabbricati privati, è intendimento di questa Amministrazione concedere a titolo gratuito, ai proprietari limitrofi che ne fanno richiesta, ed alle condizioni di cui al presente regolamento, le aree di che trattasi, al fine mantenere alto il decoro urbano.-

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per la concessione in uso, a titolo gratuito, esente da Tosap, delle aree destinate a verde pubblico, adiacenti o prospicienti a fabbricati privati, situate nella N.Z.T. e nel centro urbano;

Art. 2

Il Dirigente del Settore a cui fa capo il Patrimonio Comunale, con proprio provvedimento, può concedere il diritto di uso dell'area di proprietà pubblica, destinata nello strumento urbanistico a verde pubblico o area bianca, ai titolari del diritto di proprietà o usufrutto dei fabbricati prospicienti e/o confinanti, alle condizioni, con le modalità e gli obblighi previsti nei successivi articoli, e tenuto conto delle eventuali esigenze di transitabilità nelle aree stesse.

Art. 3

Prescrizioni e modalità di carattere generale

Il diritto d'uso potrà essere concesso ai titolari del diritto di proprietà, usufrutto o uso dei fabbricati prospicienti e/o confinanti, su apposita richiesta degli stessi, la quale dovrà essere presentata al Comune e contenere i seguenti documenti:

- a) Generalità del richiedente;
- b) Indicazione del titolo di proprietà, usufrutto o uso dei fabbricati;
- c) Dichiarazione di accettazione degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- Planimetria dell'area di cui si chiede la concessione, con la raffigurazione del fabbricato di proprietà del richiedente, confinante o prospiciente all'area stessa;
- Elaborati progettuali relativi ad eventuali opere di giardinaggio che si intendono eseguire nell'area richiesta;
- Relazione sulle specie di piante che si intendono impiantare.

Il diritto d'uso è concesso esclusivamente per l'utilizzazione a verde dell'area interessata nel rispetto del presente regolamento.

Art. 4

Obblighi della ditta concessionaria

L'area concessa può essere usata esclusivamente dal concessionario e dai suoi conviventi, non potrà essere ceduta a terzi e in alcun modo non può essere mutata la destinazione a verde.

Il concessionario è obbligato, a proprie cure e spese a realizzare la bonifica e piantumazione a verde delle aree in conformità alla previsioni progettuali proposte ed autorizzate dal Comune;

lo stesso concessionario si dovrà obbligare a mantenere le aree in buono stato di conservazione e manutenzione, tale obbligo costituisce corrispettivo della concessione.

Nessuna indennità potrà essere richiesta al Comune, per lo svolgimento degli obblighi sopra menzionati e ciò anche nell'ipotesi di rilascio dell'area.

La ditta Concessionaria dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione dove risulti "che tutti i necessari lavori di bonifica e migliorie, compresa la piantumazione di specie arboree, saranno eseguite a cura e spese della stessa concessionaria, senza nulla pretendere per tutto il periodo di detenzione dell'area e con l'impegno di restituirla a semplice richiesta dell'Amministrazione".-

In caso di restituzione del bene, il Comune diventa proprietario di diritto delle opere e delle piantagioni dal concessionario realizzate.

In caso di inosservanza degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento, il concessionario si considera decaduto dalla concessione.

Art. 5

Durata della concessione

La concessione del diritto di uso avrà la durata massima di anni 10, e comunque fino a quando l'amministrazione comunale, a semplice richiesta, disporrà la restituzione; detta concessione potrà essere rinnovata per uguale periodo di tempo, purché ne venga fatta richiesta da chi ha diritto, almeno un anno prima della scadenza.

Il concessionario ha diritto a recedere anticipatamente dalla concessione solo per gravi motivi, dandone preavviso sei mesi prima, a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Art. 6

Vari e finali

Le spese relative, accessorie e conseguenti alla concessione sono a carico della parte concessionaria.

Quant'altro non previsto espressamente è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di concessione di suolo pubblico.

Art. 7

Il Comune può in ogni momento revocare a suo insindacabile giudizio la concessione, salvo il preavviso di rilascio da considerarsi almeno 30 giorni prima.